

# Intercettazioni, rafforzato il divieto di pubblicazione

## Procedura

Quando il contenuto non è riprodotto dal giudice nelle motivazioni dell'atto

Oltre alle misure su abuso d'ufficio e traffico d'influenze, di vera e propria soppressione nel primo caso, di radicale revisione nel secondo, il disegno di legge approvato ieri in prima lettura al Senato, contiene anche un denso pacchetto di norme sul Codice di procedura. A partire dall'intervento sulle intercettazioni, con l'introduzione di nuovi vincoli sulla diffusione dei contenuti delle intercettazioni e di nuovi obblighi per pm e polizia investigativa.

In particolare, per rendere più incisiva la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate è introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non è stato riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.

È poi escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata

la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è stabilito l'obbligo per il pm di stralciare dai cosiddetti brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti. In commissione si è poi reso esplicito il divieto di ascolto dei colloqui tra avvocato difensore e indagato/imputato.

Riproposto poi uno degli storici capisaldi delle politiche della giustizia del centrodestra, già oggetto di polemiche in un passato non del tutto risalente, l'inappellabilità delle pronunce di proscioglimento. Rispetto alla versione giudicata illegittima dalla Corte costituzionale, il disegno di legge Nordio circoscrive il divieto di impugnazione della pubblica accusa ai reati oggetto di cita-

zione diretta davanti al giudice unico, con un catalogo però assai nutrito che va dal furto aggravato, alla omessa dichiarazione, passando per la resistenza a pubblico ufficiale.

Caduta poi una delle misure da subito più contestata dai penalisti, l'obbligo per il difensore di essere in possesso di specifico mandato a impugnare prima di potere procedere, vincolo che però resiste per le difese d'ufficio.

Si interviene poi sul fronte delle misure cautelari personali, prevedendo l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introducendo la decisione collegiale, a pena di nullità, per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari. Obbligo che rende necessario procedere all'aumento dell'organico dei magistrati di 250 unità.

Nell'informazione di garanzia, infine, dovrà essere inserita anche la descrizione del fatto contestato e ne sarà vietata la pubblicazione sino al termine delle indagini preliminari. L'avviso dovrà essere poi notificato dalla polizia giudiziaria solo in caso di assoluta necessità.

—G. Ne.



**Riproposta  
l'inappellabilità del pm  
per tutti i reati  
a citazione diretta  
davanti al giudice unico**